



Piazza Grande 18  
Casella postale  
6601 Locarno  
Telefono 091 756 31 11  
Fax 091 756 32 61  
e-mail [citta@locarno.ch](mailto:citta@locarno.ch)

Ns. rif.

Locarno, 9 aprile 2009


**OSSERVAZIONI DEL MUNICIPIO ALLA MOZIONE “RIGUARDANTE LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEL DOCENTE DI ATTIVITA’ CREATIVE PRESSO LA SEDE DI SE DI LOCARNO-MONTI” DEL SIGNOR PIER MELLINI DEL 24 OTTOBRE 2008, PRESENTATA IN OCCASIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’11 NOVEMBRE 2008 E AL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DEL GESTIONE**

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,


Il Municipio ha preso atto con soddisfazione delle conclusioni della Commissione della gestione in merito all’interpellanza dell’On. Mellini riguardante la mancata assegnazione del docente di attività creative presso la sede di scuola elementare di Locarno-Monti. In particolare si sottolinea che le conclusioni alle quali è giunta la commissione coincidono con le riflessioni che erano state fatte a suo tempo in vista della pianificazione del nuovo anno scolastico.

In tal senso, dunque, il Municipio non mancherà di informare con maggiore precisione l’autorità scolastica cantonale qualora si trovasse confrontate con situazioni analoghe.

Con ogni ossequio.

  
Il Sindaco:  
dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:  
  
avv. Marco Gerosa

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE SULLA MOZIONE 24 OTTOBRE 2008 DEL CONSIGLIERE COMUNALE PIER MELLINI "RIGUARDANTE LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEL DOCENTE DI ATTIVITÀ CREATIVE PRESSO LA SEDE DI SE DI LOCARNO-MONTI"

Egregio Presidente, care colleghe, cari colleghi

In merito all'oggetto indicato a margine la Commissione della Gestione ha sentito in data 12 gennaio 2009 il mozionante, signor Pier Mellini, ed in data 26 gennaio 2009 il direttore delle scuole comunali di Locarno, signor Adolfo Tomasini.

La sede della scuola elementare ai Monti è composta da:

- una sezione con una biclasse di 14 allievi;
- una sezione con 3 classi per un totale di 13 allievi.

La mozione oggetto di discussione chiede formalmente di assegnare "a partire da subito il docente di attività creative, secondo i disposti di Legge, alla pluriclasse del secondo ciclo, e di valutare l'opportunità di estendere il provvedimento anche alla biclasse del primo ciclo" (Mozione Mellini 24 ottobre 2008, p. 2).

L'art. 32 a Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare stabilisce che:

*"1 Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.*

*2 Nelle sezioni con più di 15 allievi, l'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva; **nelle sezioni con 3 e più classi il numero-limite degli allievi è stabilito dal Regolamento.***

*3 I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi; in tal caso gli oneri salariali sono interamente a loro carico."*

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare "Quando il numero degli allievi è **superiore a 12 nelle sezioni di tre e quattro classi**, rispettivamente a 10 nelle sezioni di cinque classi, l'insegnamento delle attività creative è svolto dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva."

La CdG ritiene che un'applicazione rigorosa della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e del relativo Regolamento imporrebbe l'assegnazione del docente di attività creative alla pluriclasse del secondo ciclo.

Tuttavia la stessa Commissione non ritiene di poter far astrazione dalla particolarità della situazione verificatasi alla scuola dei Monti, considerato che un maggior onere finanziario si imporrebbe nello specifico in ragione di un soprannumero di una sola unità rispetto ai disposti di legge. Motivi di proporzionalità della misura entrano quindi in considerazione.

La CdG ritiene che, in ragione di un soprannumero di un solo allievo, l'insegnamento delle attività creative sia oggi sopportabile dal solo docente titolare ed ampiamente coordinabile con il docente del 1° ciclo e che non si giustifichi pertanto l'assunzione da subito di un docente supplementare.

Tuttavia, qualora il Municipio, confrontato con una fattispecie analoga, intenda confermare la propria decisione all'inizio dei prossimi anni scolastici, la CdG invita lo stesso a voler informare le competenti autorità scolastiche.

**In considerazione di quanto precede la Commissione della Gestione invita il Consiglio Comunale a respingere la mozione oggetto del presente rapporto.**

Alberto Akai

Bruno Buzzini

Rocco Cellina

Giuseppe Cotti (relatore)

Alex Helbling

Ronnie Moretti

Lorenza Pedrazzini

~~Giovanni Roggero~~

Fabio Sartori

Mauro Silacci

Elena Zaccheo

Bruno Baeriswyl

Pier Mellini  
Vicolo al Noceto 5  
6600 Locarno  
☎ +4191-752.14.05  
Cellulare: +4179-526.07.15  
E-mail: pmellini@ticino.com

---

Lodevole  
Consiglio Comunale  
della Città di Locarno  
6600 Locarno

Locarno, 24 ottobre 2008

## **MOZIONE**

inoltrata ai sensi dell'art. 67 delle Legge Organica Comunale e dell'art. 37 del Regolamento Comunale della città di Locarno da

**Pier Mellini**

**riguardante la mancata assegnazione del docente di attività creative presso la sede di SE di Locarno-Monti.**

Nelle scuole elementari l'educazione alle attività creative – più comunemente chiamato lavoro manuale- assume grande valore per lo sviluppo delle capacità motorie del bambino. Con l'ultima riforma dei programmi di SE, è stato abolito il termine lavoro femminile e lavoro manuale, aggregando le due attività in una sola: attività creative appunto sancendo nel contempo la sua grande importanza.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 all'art. 32 regita testualmente:

*<sup>1</sup>Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.*

*<sup>2</sup>Nelle sezioni con più di 15 allievi, l'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva; nelle sezioni con 3 e più classi il numero-limite degli allievi è stabilito dal Regolamento.*

*<sup>3</sup>I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi; in tal caso gli oneri salariali sono interamente a loro carico.*

La sede di Locarno-Monti, che già appare penalizzata nelle lezioni di educazione fisica in quanto non dispone di una palestra, risulta pure priva di un docente di attività areative e questo nonostante i genitori stessi, con lettera del 17 giugno 2008, ne abbiano fatto richiesta.

A questo proposito è utile ricordare che la sede dei Monti è composta da una biclasse (1° ciclo) di 14 allievi, mentre il secondo ciclo è composto da una pluriclasse di 3 classi per un totale di 13 allievi.

Secondo il Regolamento d'applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996, all'art. 18 si dice chiaramente che *"Quando il numero degli allievi è superiore a 12 nelle sezioni di tre e quattro classi, rispettivamente a 10 nelle sezioni di cinque classi, l'insegnamento delle attività creative è svolto dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva"*.

Appare quindi evidente che la decisione del Municipio di non assegnare, almeno alle classi del secondo ciclo, il docente di attività areative, si scontra con quanto recita la legge stessa.

Le motivazioni addotte dal Municipio e sostenute dalla Capo Dicastero, On. Zaninelli, a sostegno della posizione presa, appaiono, alla luce di quanto espresso sopra, fuori luogo.

Di fatto, con il suo agire, il Municipio ha contribuito da una parte a privare la sede dei Monti di un diritto sancito dalla Legge, dall'altro a sminuire di fatto l'importanza di questa materia d'insegnamento.

Bisogna inoltre aggiungere che, se nelle classi del primo ciclo è possibile programmare attività comuni, vista l'età degli allievi, altrettanto non si può fare con le classi del secondo ciclo; infatti gli allievi della terza classe hanno esigenze, ma soprattutto capacità manuali molto differenziate dagli allievi di quinta, da qui la necessità, oltre che di proporre un programma completo, anche quella di offrire attività differenziate.

Per ovviare a questo, a mio modo di vedere, errore di valutazione, scaturito anche, ma non solo, dal fatto che non sono state sentite le docenti interessate ma unicamente la Commissione Scolastica, di ritornare sulla decisione presa e di assegnare a partire da subito il docente di attività creative, secondo i disposti di Legge, alla pluriclasse del secondo ciclo, e di valutare l'opportunità di estendere il provvedimento anche alla biclasse del primo ciclo.

Con ossequio.

Pier Mellini, Consigliere Comunale PS

